



Provincia di Lodi

U.O. 6 INFRASTRUTTURE - Strade Provinciali

Ordinanza n° REGDE / 38 / 2025

Lodi 01-09-2025

OGGETTO: ORDINANZA DIRIGENZIALE PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LA S.P. 195 DAL KM 1+600 AL KM 2+500 (FRAZ. BRUZZELLE – COMUNE DI CASELLE LANDI), A DECORRERE DAL GIORNO 02 SETTEMBRE P.V. FINO A FINE LAVORI, NELLA FASCIA ORARIA DIURNA DALLE ORE 08:00 – 18:00.

IL DIRIGENTE AREA INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Attesa la propria competenza ai sensi della Determinazione Dirigenziale RegdP n.52 del 23/08/2023;

Visti:

- il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione;
- il D.L.vo 30 aprile 1992, n.285 “N.C.d.S.”;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 “Regolamento del C.d.S.”;
- il D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
- il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.M. 22/01/2019 “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;
- D.Lgs 17/2019 “adeguamento alla disposizioni del Regolamento Europeo (UE n.2016/425) relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- La D.D. n.774 del 21/06/2023;

Premesso che:

- l'art.1, c.1, del D.L.vo n.285/1992 “N.C.d.S.” stabilisce espressamente che la tutela della sicurezza delle persone, in tema di circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato;
- l'art.14 del D.L.vo n.285/92 “N.C.d.S.”, pone precisi obblighi in capo agli enti proprietari e/o concessionari della rete stradale allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, oltre alla manutenzione, gestione e pulizia delle stesse e relative pertinenze;
- la costruzione e la gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale a esse inerente è funzione fondamentale e istituzionale dell’ente Provincia;

- la Provincia di Lodi è proprietaria di 421 km di strade e di 146 km di piste ciclopedonali;
- una parte consistente di strade provinciali presentano un piano viabile caratterizzato da evidente stato di degrado per vetustà e usura del tappetino;
- pertanto si rende necessario e improcrastinabile intervenire con lavori urgenti di sistemazione e ripristino atti a eliminare situazioni di degrado e di pericolo per la circolazione;
- con determina dirigenziale n. 739 del 10/06/2025 veniva approvata in via definitiva l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio stradale e ciclopedonale di competenza provinciale per il triennio 2025-2027, all'operatore economico BAUDINO F.LLI SRL con sede legale in via Toscanini n. 81 – 10064 Pinerolo (TO), P.I. 05820710019;
- per consentire l'esecuzione delle opere previste dal programma dei lavori, si rende necessario sospendere temporaneamente la circolazione in transito lungo la S.P. 195 dal km 1+600 al km 2+500 (fraz. Bruzzelle – Comune di Caselle Landi), a decorrere dal giorno 02 settembre p.v. fino a fine lavori, nella fascia oraria diurna dalle ore 08:00 – 18:00;

Visto il parere verbale degli altri Uffici provinciali competenti;

Ritenuto opportuno procedere alla sospensione temporanea della circolazione in transito lungo la S.P. 195 dal km 1+600 al km 2+500 (fraz. Bruzzelle – Comune di Caselle Landi), a decorrere dal giorno 02 settembre p.v. fino a fine lavori, nella fascia oraria diurna dalle ore 08:00 – 18:00;

Visti:

- il combinato disposto degli artt.5, comma 3, e 6 comma 4, lett. b) del D.L.vo 30 Aprile 1992 n°285 "Nuovo Codice della Strada";
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 "Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.";
- il D.M. 223 del 18/02/1992 "Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza" e ss.mm.ii.;
- il D.M. 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il D.M. del 12 dicembre 2011 n.420, "Misure di sicurezza temporanea da applicare a tratti interessati da lavori stradali" (art. 6 del D.Lgs. n.35/2011);
- il Decreto MLPS 22/01/2019, individuazione della procedura di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
- la Direttiva protocollo n.4867 del 5 Agosto 2013, "Istruzioni e linee guida per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale";
- l'art.107 del D.Lgs. 267/2000 disciplinante le "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza";
- l'art.12 del Regolamento Provinciale degli Uffici e dei Servizi;
- l'art.42 del Nuovo Statuto Provinciale, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n.1 del 29/01/2015;

Tutto ciò premesso e considerato;

ORDINA

1. per le motivazioni in premessa esposte, che s'intendono qui integralmente riportate, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, di disporre la sospensione temporanea della circolazione in transito lungo la S.P. 195 dal km 1+600 al km 2+500 (fraz. Bruzzelle – Comune di Caselle Landi), a decorrere dal giorno 02 settembre p.v. fino a fine lavori, nella fascia oraria diurna dalle ore 08:00 – 18:00 per consentire i lavori di asfaltatura del ,anto stradale;
2. di autorizzare e demandare espressamente alla ditta BAUDINO F.LLI SRL la predisposizione dell'adeguata e prescritta segnaletica di preavviso e di quella necessaria per lo sbarramento

temporaneo della pista ciclopedonale così come definiti nel PSC. Tutta la segnaletica temporanea utilizzata deve essere obbligatoriamente conforme ai disposti del Decreto Ministeriale LL.PP. del 10 Luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", nonché ai disposti del D.L.vo 285/92 "N.C.d.S" e al relativo regolamento attuativo, il D.M. 495/92;

3. di demandare espressamente alla ditta BAUDINO F.LLI SRL la temporanea copertura e/o rimozione della segnaletica stradale esistente, in palese contrasto con quella temporaneamente installata e il successivo e tempestivo ripristino della stessa cessate le esigenze contingenti che ne hanno determinato la temporanea copertura e/o rimozione;

4. di demandare espressamente alla ditta BAUDINO F.LLI SRL, ogni incombenza relativa al mantenimento in perfetto ordine di tutta la segnaletica temporanea posata, per mezzo di proprio personale o delegato;

5. di autorizzare l'installazione della prescritta segnaletica temporanea di cui sopra in ottemperanza ai disposti del D.M. 22/01/2019, che stabilisce l'aggiornamento dei criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in soggezione di traffico;

6. di demandare espressamente ogni responsabilità, annessa e connessa ai lavori, e/o per eventuali condotte commissive/omissive all'Impresa esecutrice dei lavori, lasciando sollevata e indenne la Provincia di Lodi, per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a seguito dei lavori o in dipendenza dell'esecuzione degli stessi;

7. di disporre la trasmissione di copia del presente atto a tutte le forze dell'ordine e gli enti territorialmente interessati per opportuna conoscenza e il seguito di rispettiva competenza;

8. di attestare sul presente provvedimento la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

ORDINA ALTRESI'

- che qualora i lavori vengano temporaneamente sospesi, la strada venga lasciata libera da segnaletici, impedimenti e/o ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano un ostacolo o l'area di cantiere;
- che la presente autorizzazione, o copia conforme della stessa, sia tenuta in cantiere ed esibita a ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti addetti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, i quali vigileranno sull'esecuzione del presente atto, pena l'applicazione della sanzione amministrativa e accessoria prevista per legge;

AVVISA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al T.A.R. della Lombardia, ai sensi della L. 06/12/1971 n°1034, ovvero, entro 120 gg;

che a ultimazione dei lavori, tutta la segnaletica temporaneamente installata, relativa alla presente autorizzazione venga tempestivamente rimossa e ripristinato lo stato originario dei luoghi.

Il Dirigente
Area Infrastrutture, Lavori Pubblici, Trasporti
arch. Vincenzo Bongiovanni – RegdP n. 52 del 23.08.2023
(firma digitale – art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)